

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 158 del Reg.	OGGETTO:	Ricognizione	Organismi,	Enti	e	Società
del 25/10/2018		controllate/parte pubblica (G.A.F consolidamento del bilancio co sussistenza dei ss.mm.ii.	2.) ai fini della connessa con l insolidato dell'e	individuazi l'eventuale esercizio 2	ione o pred 017	dell'area di lisposizione in caso di

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di OTTOBRE alle ore 13:45, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Sì	
Cosimo LEUZZI	Sì	
Amedeo ROSATO	Sì	
Iolanda VERDESCA	Sì	
Paola GALIZIA		Sì

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000				
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.	Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.			
Il Capo Settore F.to Dott. Stefano PAPA	II Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott. Stefano PAPA			

Impegno di Spesa						
Сар.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015.

Richiamato in particolare l'articolo 11-bis "Bilancio consolidato" del D.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:

- 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1 redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che
- svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
- 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione".

Tenuto conto che questo Ente, ha esercitato la facoltà di rinvio di cui all'art. 11-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, con eventuale redazione del bilancio consolidato dall'esercizio 2016 ove sussistenti i requisiti ivi contenuti.

RICHIAMATO il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011 il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della Giunta Comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento:

- 1.elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2. elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RICHIAMATI altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato.

ATTESO che gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

- a. Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali ed al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo,
- patrimonio netto.
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b. Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

TENUTO CONTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 08/05/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

CONSIDERATO CHE, nel caso del Comune di Salice Salentino, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2017, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22/06/2018 ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

ANNO 2017	TOTALE ATTIVO		RICAVI CARATTERISTICI
COMUNE DI SALICE SALENTINO	€ 37.361895,17	19.091.560,92	5.788358,29
SOGLIA DI IRRILEVANZA (10%)	,	€ 1.909.156,10	€ 578.835,83

RILEVATO CHE le partecipazioni sono da intendersi le seguenti:

- SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI S.P.A., con partecipazione pari al 2,5% alienata il 29/09/2017 giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n.54; la stessa partecipazione non si consolida in quanto si tratta di società mista non controllata e che di fatto non svolge più il servizio pubblico per cui è stata costituita.
- GAL Terra D'Arneo srl con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie (Le) P.IVA 03158250757 (costituita nel 1997). La società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, svolge attività di promozione, divulgazione e realizzazione del piano di sviluppo locale sul territorio del comprensorio (nove comuni) cui appartiene anche il Comune di Salice Salentino. Obiettivi prioritari quello della valorizzazione del territorio e delle sue risorse. Il GAL "Terra d'Arneo", forte della positiva esperienza maturata e dei risultati conseguiti con l'attuazione dei programmi comunitari LEADER II e LEADER+, ha avviato la fase di attuazione del Piano di Sviluppo Locale "Impresa e innovazione in Terra d'Arneo" che punta a sostenere un processo di sviluppo del territorio attraverso il rafforzamento del tessuto agricolo e della micro-impresa. Il Piano di Sviluppo

Locale, approvato nell'ambito dell'Asse IV "Leader" del PSR Puglia 2007/2013, prevede una serie di azioni finalizzate alla diversificazione per l'azienda agricola, al sostegno della piccola impresa, all'incentivazione di attività di turismo rurale e alla valorizzazione delle risorse della natura, della cultura, della tipicità e della tradizione della Terra d'Arneo.

Sono previsti a tale scopo interventi strutturali e investimenti immateriali a sostegno delle imprese e degli enti locali, che riguardano l'agriturismo e il turismo rurale, il patrimonio culturale e naturale, i servizi sociali, sanitari e per il tempo libero, l'artigianato e il commercio. Percentuale partecipazione 0,08 %.

Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 tale partecipazione è irrilevante in quanto inferiore all'1% del capitale della società partecipata";

• G.A.L. Terra D'Arneo SCARL - con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie - P.iva 04818540751 - costituita il 09/09/2016.

La società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), previsto dalla normativa comunitaria 94/C - 180/12 pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n.180/48 del 1 luglio 1994, e successive modificazioni, tutti gli interventi previsti dal Piano di

Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del PSR Puglia 2014/2020, e da eventuali altri piani o progetti da presentare nell'ambito di Programmi di Sviluppo promossi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e/o da altri enti pubblici e privati.

La società inoltre può indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale. Essa potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà inoltre assumere direttamente e indirettamente interessenze in altre società aventi e non aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nei limiti di cui all'art. 2361 c.c. L'adesione del Comune di Salice Salentino al Gal Terre D'Arneo Scarl ha offerto all'Ente uno strumento per intercettare le risorse finanziarie messe a disposizione dal PSR Puglia 2014-2020 ed al fine di inserire il proprio territorio nel Piano di Azione Locale che la stessa intende predisporre per partecipare alla selezione delle domande di aiuto di cui alla misura 19 e relative sottomisure del PSR Puglia 2014-2020. Percentuale partecipazione 3% del capitale sociale.

Per tale fattispecie, si precisa che la stessa non viene comunque inserita nel perimetro di consolidamento in quanto la partecipazione è da considerarsi irrilevante ai sensi del D.lgs 118/2011 poiché il bilancio presenta, per ognuno dei parametri (totale dell'attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici) un'incidenza inferiore al 10% dei parametri del Comune di Salice Salentino

evidenziati nella tabella suindicata, rilevati dal conto economico-patrimoniale dell'anno 2017.

DI DARE ATTO sulla base della ricognizione svolta e delle condizioni di rilevanza, che non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del d.Lgs. n.118/2011.

PRESO ATTO che questo ente, sulla base delle considerazione sopra espresse, non è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica precisando che il Comune di Salice Salentino ha:
- una partecipazione a Servizi Pubblici Ambientali S.P.A. pari al 2,5%, alienata il 29/09/2017 giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n.54; la stessa partecipazione non si consolida in quanto si tratta di società mista non controllata e che di fatto non svolge più il servizio pubblico per cui è stata costituita
- una partecipazione al GAL Terra D'Arneo srl con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie (Le) P.IVA 03158250757, pari allo 0,08 % del capitale sociale; la stessa è da considerarsi irrilevante essendo inferiore al 1% del capitale della società partecipata;
- una partecipazione al G.A.L. Terra D'Arneo SCARL con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie P.iva 04818540751 pari al 3% del Capitale sociale e non viene inserita nel perimetro di consolidamento in quanto la partecipazione è da considerarsi irrilevante ai sensi del D.Lgs 118/2011 poiché inferiore al 10% dei parametri sopra indicati;

- 3) DI DARE ATTO, sulla base delle condizioni di rilevanza emergente dalla succitata ricognizione, che non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011.
- **4)** DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

=====

IL SINDACO F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all'originale, in carta libera,	per uso amministrativo.
	IL SEGRETARIO COMUNALE
attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata al	ll'Albo Pretorio del Comune il 29/10/2018 e vi rimarrà per
iorni consecutivi (N. 1149 del Reg.).	
	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti
Oata 29/10/2018	
ATTESTO che la presente deliberazione è diven	nuta esecutiva il 25/10/2018
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblica X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.	
	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI